



## IL MERCATO ASSICURATIVO E DEL BROKERAGGIO



### » iscritti alla sezione B del RUI

#### Di cui operativi:

- 1.723 società e 805 ditte individuali,
- lieve incremento degli operatori attivi,
- dato realistico: circa **2.528 operatori effettivi**.

### » **1.003** gli Associati AIBA: oltre il 50% degli operatori, **75%** dei volumi.

### » Il fatturato assicurativo complessivamente sviluppato dal brokeraggio in Italia:

- **17,7 Mld €** (12,1% del produzione complessiva),  
di cui **15,9 Mld € nel ramo danni** (38,3% della produzione)

**TABELLA 3 QUOTE DI MERCATO RAMI DANNI**

(i dati monetari sono espressi in milioni di euro)

Nei rami danni il volume dei premi gestiti dalla categoria è stato pari a circa 15.903 milioni di euro. La quota di mercato intermediata dai Broker, riferita alla raccolta premi delle imprese italiane ed estere, si attesta al 38,3% (37,2% nel 2021).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Premi	33.690	37.471	36.921	36.531	37.075	38.041	39.061	38.370	39.474	41.548
Premi gestiti dai Broker	14.189	15.039	14.661	14.980	13.466	14.390	13.847	13.874	14.676	15.903
Quota mercato Broker	42,1%	40,1%	39,7%	41,0%	36,3%	37,8%	35,4%	36,2%	37,2%	38,3%



## 2. QUANTO SI PROTEGGONO GLI ITALIANI CONTRO LE CALAMITÀ NATURALI



### ABITAZIONI CIVILI IN ITALIA



### IMPRESE IN ITALIA

IMPRESE IN ITALIA	NUMERO ADDETTI	NUMERO IMPRESE	STIMA % IMPRESE ASSICURATE PER RISCHI NATURALI E CLIMATICI
MICRO	0 - 9	4.314.961	5%
PICCOLE	10 - 49	196.855	55%
MEDIE	50 - 249	24.526	67%
GRANDI	+250	4.292	78%
TOTALE		4.540.634	7%

Fonte: Censimento ISTAT 2021

Fonte: ISTAT. Imprese attive e addetti (anno 2021) e stime ANIA su dati Banca d'Italia (note di stabilità finanziaria e vigilanza - N. 31; ottobre 2022)



### 3. FOCUS: AZIENDE AGRICOLE




Le aziende agricole

- svolgono un ruolo di primaria importanza nell'economia italiana
- Sono quelle maggiormente esposte ai rischi derivanti da cambiamento climatico

#### AZIENDE AGRICOLE

- **1,1 MLN** di aziende lavorano nel settore agricolo e zootecnico
- Il **93,5%** è gestito in forma di azienda individuale o familiare
- **770 mila** aziende agricole si avvalgono dei finanziamenti PAC (Piano Politica Agraria Comunitaria)
  - di queste **meno di 75mila (meno del 10%!)** sono assicurate contro i rischi meteo-climatici



**AUDIZIONE COMMISSIONE AMBIENTE CAMERA**  
**31 OTTOBRE 2023**

**PARTECIPANTI PER AIBA: AVV. PIETRO NEGRI e DOTT. CARLO DE SIMONE**

**DISEGNO DI LEGGE n. 1474** PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (**MELONI**) E DAL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE (**MUSUMECI**) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (**GIORGETTI**)

Conversione in legge del [decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140](#), recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei

\*\*\*\*\*

L'iniziativa promossa attraverso la bozza di DdL n. 1474 è senza dubbio lodevole e necessaria. Essa interviene in un ambito di assoluta criticità con interventi mirati, in particolare per quanto concerne la prevenzione e il monitoraggio del rischio sismico, al fine di definire un quadro di riferimento più certo e stabile nel tempo.

Rispetto alle quattro linee di intervento previste, Aiba – Associazione italiana dei Brokers di assicurazione e riassicurazione, sottolinea l'importanza di una *“analisi della vulnerabilità sismica...finalizzata all'individuazione di idonee misure di mitigazione”*.

Come è noto l'attività di valutazione del rischio al fine di enucleare il *gap* di protezione a carico dei propri clienti assicurati, rappresenta proprio l'essenza dell'attività svolta professionalmente dai Broker. Tale analisi del rischio si traduce poi, nella ricerca di idonee coperture assicurative sul libero mercato che possano soddisfare l'esigenza rilevata.

Da tale considerazione emerge, in primis, il ruolo degli intermediari e delle compagnie di assicurazione nella valutazione delle misure preventive di mitigazione del rischio che, attraverso una efficiente analisi tecnica, possono influire sulle garanzie assicurative prestate, sulle franchigie e sugli scoperti in caso di evento dannoso e, più in generale, sulle condizioni contrattuali che caratterizzano le polizze assicurative.

Nella valutazione delle misure, pertanto, sarebbe opportuno coinvolgere gli operatori assicurativi (*“competenti ordini professionali”*) che dalla condivisione dei dati e delle informazioni disponibili, possono trarre indicazioni utili a una più corretta configurazione del rischio, a una sua valutazione sul piano tecnico e ad una più corretta assunzione dal punto di vista assicurativo.

Proprio per questo, anche in un'ottica di sostenibilità del sistema, le coperture assicurative, da un lato, dovrebbero tener in debita considerazione le iniziative preventive assunte dagli assicurati per mitigare i rischi. Dall'altro, tuttavia, tali iniziative devono poter essere valutate anche sul piano tecnico assicurativo che, come è noto, si basa sulla c.d. “legge dei grandi numeri” e sul principio di mutualità generale del portafoglio dell'impresa. La valutazione delle misure preventive, insomma, deve poter essere garantita anche ai professionisti del settore assicurativo che le valutano secondo la propria esperienza e secondo l'adozione delle regole tecniche assicurative (in primis, Solvency II) che stabiliscono le condizioni di assicurabilità di un determinato rischio.

Se tale affermazione è vera, ancor più dovrebbe esserlo per tutte quelle fattispecie di rischio rientranti nel più generale concetto di catastrofi naturali (NATCAT) che, oltre al rischio sismico, ricomprende anche alluvioni, eruzioni vulcaniche, bradisismo, frane, esondazioni e inondazioni.

Tale estensione è stata dal Governo inclusa nella bozza di art. 24 della Legge di Bilancio 2024 relativa a misure che riguardano il settore assicurativo.

In particolare:

1. L'art. 24 introduce per tutte le imprese con sede legale in Italia o con sede legale all'estero e stabile organizzazione in Italia un obbligo di stipulare una polizza assicurativa per i beni definiti dall'art. 2424 del Codice civile (Terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) contro le calamità naturali, indicate in sismi, alluvioni, frane, esondazioni e inondazioni.
2. Sono escluse le imprese agricole, per le quali resta fermo l'attuale sistema assicurativo garantito attraverso ISMEA e AGRICAT.
3. L'inadempimento da parte delle Aziende obbligate sarà tenuto in considerazione nel caso di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere sul bilancio dello Stato.
4. All'obbligo delle Aziende corrisponde un obbligo delle Imprese assicurative a contrarre, con esclusione degli immobili gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza di autorizzazioni. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, IVASS provvede a erogare sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle imprese di assicurazione, da euro 200.000 a euro 1.000.000.
5. Le compagnie obbligate potranno offrire tali coperture assumendo l'intero rischio ovvero organizzandosi in forma di coassicurazione o di consorzio. Eventuali consorzi così formati devono essere approvati da Ivass e registrati presso la Consap.
6. La norma prevede, inoltre, che eventuali scoperti e franchigie non potranno essere superiori al 10-15% e i premi debbano essere proporzionali al rischio.
7. SACE è autorizzata a riassicurare il rischio fino al 50% con un limite di 5 Miliardi per gli anni 2024-2026. La cessione da parte delle imprese è facoltativa e comunque è prevista una ulteriore garanzia a favore della stessa SACE da parte del Fondo di garanzia presso il MEF

La norma è ancora soggetta alla verifica del MIMIT.

#### **VALUTAZIONE E PROPOSTE DI AIBA – ASSOCIAZIONE BROKER DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE**

Per Aiba l'introduzione di una norma dedicata può rappresentare un passo avanti nella piena consapevolezza della rilevanza dell'argomento che rientra tra gli obiettivi primari dell'Associazione da oltre un decennio, compatibilmente con un impianto che valorizzi l'attività dei Broker e ne riconosca una propria rilevanza nel processo di identificazione dei rischi e modellazione degli strumenti di protezione.

L'intenzione di ampliare la platea di soggetti titolari di polizze assicurative contro i rischi da catastrofi naturali è lodevole: tuttavia, la scrivente Associazione ritiene che l'introduzione di un mero obbligo non esaurisca gli interventi attuabili in concreto, limitati al risarcimento di un danno verificatosi.

Ed infatti dovrebbero essere introdotte, a nostro avviso, misure parallele che incentivino comportamenti virtuosi volti a mitigare il rischio, riducendone gli effetti e favorendo l'adattamento al mutamento delle condizioni climatiche attraverso l'adozione di opportuni presidi.

E' di tutta evidenza, infatti, l'esistenza nel nostro Paese di un rischio concreto, grave e persistente di eventi climatici estremi in grado di causare danni ingenti con gravi conseguenze in materia economica e sociale, che rende non ulteriormente procrastinabile l'avvio di programmi congiunti in cui gli operatori del settore assicurativo e il settore pubblico mettano in campo tutte le risorse possibili per assicurare la massima tutela a beni e persone

A tale riguardo si suggerisce di valutare un sistema di premialità, ad esempio introducendo forme detraibilità fiscale o aliquote Iva ridotte o condizioni migliorative di premi assicurativi o di condizioni contrattuali, per coloro che siano in grado di dimostrare non solo di aver assolto all'obbligativo assicurativo ma di aver al contempo operato sulla prevenzione (strutture antisismiche, contenimenti per frane e allagamenti, sistemi di deflusso delle acque in eccesso, attività di prevenzione dell'inquinamento derivante da fenomeno climatico, ecc.).

Tale approccio viene anche condiviso e confermato in un recente Paper di EIOPA (Autorità di vigilanza UE su Compagnie e Intermediari assicurativi) "*Impact underwriting: EIOPA reports on insurers' use of climate-related adaptation measures in non-life underwriting practices*" ([https://www.eiopa.europa.eu/impact-underwriting-eiopa-reports-insurers-use-climate-related-adaptation-measures-non-life-2023-02-06\\_en](https://www.eiopa.europa.eu/impact-underwriting-eiopa-reports-insurers-use-climate-related-adaptation-measures-non-life-2023-02-06_en)) nel quale si sottolinea l'importanza della valutazione preventiva del rischio, del ruolo degli Intermediari nel promuovere soluzioni in grado di mitigare e favorire l'adattamento ai rischi climatici, sviluppando soluzioni innovative e forme di assistenza post-sinistro. Lo studio mira a comprendere le pratiche adottate dalle compagnie nel processo di assicurazione dei rischi da calamità naturali.

Si ricorda inoltre che il Regolamento 852/2020/UE che classifica le attività sostenibili dal punto di vista ambientale, qualifica l'assicurazione come attività "*enabler*" (abilitante) l'esercizio delle attività produttive, soprattutto quando stimola l'adozione di processi produttivi e modalità operative che salvaguardino l'ambiente e l'impatto che ne deriva. Tutto ciò favorendo la miglior efficienza delle imprese e la loro maggior attrattività sul piano squisitamente finanziario e degli investimenti.

Proprio per questo la bozza di DDL Bilancio 2024, **suscita alcune perplessità** nella parte in cui non valorizza adeguatamente la componente di prevenzione del rischio.

Tale attività di mitigazione dei rischi, sostenuta dalla consulenza prestata dagli intermediari assicurativi, consentirebbe alla clientela di avere accesso a coperture personalizzate adeguate alle specifiche condizioni di rischio, alle capacità finanziarie e alle preferenze di sostenibilità degli assicurati.

Qualora non fosse valorizzata tale componente consulenziale, infine, si potrebbe correre il rischio di inficiare il processo di innovazione dei prodotti, anche in chiave di sostenibilità e adattamento al cambiamento climatico.

\*\*\* \*\*

**BACKGROUND AIBA**

Già nel 2008 Aiba condivideva i risultati di alcuni studi condotti da Swiss Re sugli effetti catastrofici causati nel 2005 dall'Uragano Katrina che avevano avviato una riflessione più profonda sui fenomeni atmosferici correlativi ai cambiamenti climatici. Eventi avversi gravi e imprevedibili non erano già allora una novità, ma il settore aveva dimostrato di non essere strutturato per assorbire le crescenti perdite, così come i potenziali assicurati non avevano compreso la portata dei rischi e la necessità di ricorrere a strumenti adeguati di prevenzione e copertura.

Nel 2011 Aiba ha partecipato a un tavolo tecnico con il Dipartimento della Protezione Civile e l'Ania, per fornire un supporto allo studio di soluzioni assicurative già considerate non rinviabili. L'impellenza dei cambiamenti in atto e la gravità del danno ambientale è stata fatta anche oggetto di specifici solleciti al Governo per promuovere un nuovo orientamento sulla valutazione dei rischi e la necessità di interventi strutturali e normativi volti a ridurre e contenere gli eventi avversi da un lato e ad operare a posteriori per il ristoro dei danni.

Nel 2021 Aiba ha organizzato un Convegno sul tema partendo da uno studio di EIOPA (Autorità di vigilanza del settore assicurativo) che evidenziava come solo il 35% delle perdite globali da catastrofe naturale risultasse essere assicurato, sottolineando come fosse sempre più necessario colmare questa "protection gap".

La preoccupazione di EIOPA era confermata da un rapporto McKinsey relativo alla sottoassicurazione, nello specifico, di aziende italiane dalla quale risultava che su 750 PMI intervistate, solo il 58,67% degli imprenditori intervistati credeva che la propria azienda potesse essere esposta al rischio catastrofe e solo il 55,87% dichiarava di possedere coperture assicurative.

Se la percezione del rischio in generale era ancora abbastanza bassa, sul fronte delle azioni messe in campo per gestire i rischi catastrofali le risposte avevano evidenziato ancora di più l'esistenza di un problema sistemico. Il 37,87% degli intervistati aveva, infatti, dichiarato di non fare nulla, il 30,80% si affidava alla consulenza di un broker, il 26,67% interveniva rinnovando infrastrutture e strumentazioni e solo il 20,40% sottoscriveva polizze assicurative in autonomia.

ROMA 31OTT2023/AIBA